LIBRO VII

CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I - Definizione dei Campionati a squadre

Articolo 96 – Generalità e definizioni

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.) indice ed organizza annualmente, fra gli affiliati, i Campionati a squadre.
2. I Campionati a squadre si svolgono, in tutto od in parte, con la formula ad eliminazione diretta (con tabellone di estrazione o di selezione ed eventuale qualificazione o con altro tipo di tabellone) oppure con la formula dei gironi, secondo quanto indicato nello specifico Campionato o comunicato dall'organo competente.
3. Si disputano all'aperto od al coperto.
4. Nel testo del regolamento si fa riferimento ai seguenti termini, così definiti:
   a) squadra: complesso dei giocatori che partecipano ad un Campionato sotto la medesima denominazione;
   b) lista dei giocatori: comprende all'atto dell'iscrizione i giocatori che l'affiliato intende utilizzare nell'ambito della squadra alla cui iscrizione la lista si riferisce e che siano legittimati (per sesso, età, classifica od altre caratteristiche personali) alla partecipazione allo specifico Campionato;
   c) formazione della squadra: documento attraverso il quale il capitano comunica al Giudice arbitro ed al capitano della squadra avversaria tutte le notizie relative alla squadra partecipante ad uno specifico incontro intersociale, comprendente l'elenco dei giocatori legittimati a partecipare all'incontro, l'elenco dei giocatori designati per la disputa dei singolari, la composizione dei doppi previsti dalla formula del Campionato, la composizione dell'eventuale doppio supplementare;
   d) incontro intersociale: incontro tra due affiliati all'interno di un campionato nazionale a squadre;
   e) incontro individuale: ciascuno degli incontri (di singolo o di doppio) che oppone i giocatori di una squadra e quelli dell'altra, secondo la formula del Campionato;
   f) formula del Campionato: numero e tipo degli incontri individuali (singoli e doppi) compresi in ciascun incontro intersociale, escluso l'eventuale doppio supplementare;
   g) vivaio: giocatore tesserato atleta, nei settori giovanili diversi dall'under 18 dell'affiliato che rappresenta, almeno due anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso;
   h) variato: giocatore che nell'anno precedente non ha disputato il Campionato con lo stesso affiliato e che non è stato tesserato atleta entro il 30 giugno dell'anno precedente per l'affiliato che rappresenta.

Articolo 97 – Elenco dei Campionati

1. I Campionati a squadre sono i seguenti:
   a) Campionati di tennis, distinti in
      1) Campionati di categoria:
         (1) Campionato nazionale degli affiliati;
      2) Campionati di settore:
         (1) Campionati giovanili;
         (2) Campionati veterani.
   b) Campionati di beach tennis
   c) Campionati di padel
   d) Campionati di tennis in carrozzina

2. Le norme particolari dei singoli Campionati sono riportate negli specifici regolamenti.
3. I Comitati regionali possono organizzare gare regionali a squadre, con la denominazione di “Campionato regionale a squadre …”, a condizione che siano rispettati i principi generali e le norme inderogabili contenuti nel presente Regolamento.

Articolo 98 - Titolo - Premi

1. Il titolo in palio per ciascun Campionato spetta all'affiliato al quale appartiene la squadra vincitrice, i cui giocatori sono autorizzati a fregiarsi di un distintivo fino al termine del Campionato successivo.
2. Per ciascun Campionato la F.I.T. mette in palio una coppa o un trofeo; a ciascuno dei giocatori che compongono la squadra vincitrice viene assegnata una medaglia di conio federale.
3. Sono considerati componenti della squadra vincitrice tutti i giocatori facenti parte delle formazioni, presentate sia all’iscrizione sia in ciascun incontro intersociale, nel Campionato degli affiliati, o tutti i giocatori facenti parte delle formazioni del girone finale in sede unica o fase finale, per i Campionati giovanili e veterani.
4. Le modalità di assegnazione e custodia dei premi sono stabilite dal Consiglio federale.

Articolo 99 - Attribuzione di voti

1. Dà diritto all'attribuzione di voti all'affiliato esclusivamente la partecipazione ai Campionati a squadre indicati nello Statuto ed elencati nel presente Regolamento.
2. Agli affiliati partecipanti con più squadre allo stesso Campionato sono attribuiti solo i voti relativi al risultato conseguito dalla squadra meglio classificata.

Articolo 100 - Pubblicità e comunicazioni

1. Alle operazioni per la compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta (provinciali, regionali e nazionali) e per la formazione dei gironi finali (provinciali, regionali e nazionali) possono assistere gli affiliati partecipanti, ai quali devono essere preventivamente comunicati la sede, il giorno e l'ora di svolgimento.
2. Gli organi preposti all'organizzazione di ogni singola fase del Campionato devono comunicare agli affiliati partecipanti, agli organi federali periferici ed alla sezione degli Ufficiali di gara interessata:
   a) la composizione dei gironi e dei tabelloni,
   b) i relativi calendari,
   c) le liste delle squadre iscritte (e le loro successive variazioni, se consentite dal Regolamento);
   d) il tipo di superficie di gioco e di palle prescelte per gli incontri casalinghi,
   e) le norme particolari adottate in deroga, ove espressamente consentito dal presente regolamento.

Articolo 101 - Disposizioni regolamentari e di coordinamento

1. Il Consiglio federale può emanare norme particolari per determinati Campionati; i Comitati regionali e provinciali, nell'organizzare la divisione o la fase alle quali sono preposti, possono emanare disposizioni di attuazione che non siano incompatibili con il presente Regolamento e con le norme in esso richiamate, nonché norme particolari in deroga, ove espressamente consentito dal presente regolamento.
2. Le disposizioni settoriali del presente Regolamento prevalgono sulle norme generali.
3. L'interpretazione delle norme del presente Regolamento deve essere intesa a favorire la disputa degli incontri.

Capo II - Ammissione ed iscrizioni ai Campionati

Articolo 102 - Ammissione dell'affiliato

1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare gli affiliati in regola con l'affiliazione o la riaffiliazione riferite all'anno in corso, nonché con il pagamento dell’importo di eventuali sanzioni o condanne pecuniarie disposte nel corso di procedimenti disciplinari o arbitrali, anche se instaurati per vicende relative ad anni precedenti.

2. L'ammissione ai Campionati è limitata agli affiliati di categoria A.

Articolo 103 - Limitazioni alla partecipazione dei tesserati

1. I giocatori che nel corso degli ultimi cinque anni hanno rifiutato una o più convocazioni nelle rappresentative ufficiali della F.I.T. non possono prendere parte ai Campionati a squadre, salvo che il Consiglio federale accerti che l'atleta abbia successivamente tenuto un comportamento idoneo a giustificare la revoca dell'inibizione e ne autorizzi la partecipazione.
2. Ciascun tesserato dei settori ordinario e giovanili può partecipare, nel corso dell'annata sportiva, a non più di due Campionati a squadre di tennis: il Campionato degli affiliati ed un solo Campionato di settore di età.
3. I tesserati dei settori veterani possono partecipare al Campionato degli affiliati ed a più campionati o manifestazioni nazionali del settore veterani.
4. I tesserati del settore under 10 possono prendere parte solo al Campionato del proprio settore di età.
5. Ulteriori limitazioni sono previste per i singoli Campionati.

Articolo 104 - Squadre ammesse e campi richiesti

1. Il numero delle squadre ammesse a ciascun Campionato e dei campi che ogni affiliato deve mettere a disposizione, per ogni incontro intersociale, è definito negli specifici regolamenti.

Articolo 105 - Iscrizione della squadra

1. L'iscrizione deve essere redatta tramite sistema informatico federale o, in sua mancanza, sul modulo federale ed inoltrata, nei termini stabiliti, al Comitato regionale competente, accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla tassa annualmente fissata.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
   a) la denominazione dell'affiliato, come dichiarata nella domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che non deve essere diversa da quella prevista nello statuto sociale; è consentito aggiungere il nome di uno sponsor, purché contenuto in un massimo di venti lettere anche se costituito da più parole;
   b) l'ubicazione dei campi per gli incontri casalinghi, che può essere diversa da quella dichiarata all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, purché i campi siano omologati e denunciati da altro affiliato, siano ubicati nello stesso comune o in quelli limitrofi e siano in uso esclusivo;
   c) il tipo di fondo dei campi di cui al punto precedente, identico per ciascuna squadra iscritta, e se coperti o scoperti;
   d) gli eventuali campi di riserva coperti, dotati di illuminazione ed il relativo tipo di fondo;
   e) la marca ed il tipo di palle prescelti, fra quelle approvate dalla F.I.T.;
   f) la dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di gara.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la lista dei giocatori che si intendono utilizzare per quella squadra, comprendente un numero di giocatori:
   a) pari almeno al numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando gli stessi nominativi sia per i singolari sia per i doppi, con le caratteristiche o le limitazioni indicate per ogni Campionato;
   b) pari al massimo al doppio del numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nominativi diversi sia per i singolari sia per i doppi, con le caratteristiche o le limitazioni indicate per ogni Campionato.
4. La lista dei giocatori, dopo l'iscrizione, può o non può essere modificata o integrata, secondo le previsione di ogni singolo Campionato.
5. Un giocatore non può essere incluso nelle liste di due o più squadre del medesimo Campionato.
6. La FIT o il Comitato regionale competente, organizzatori della fase o della divisione del Campionato, tramite il relativo Commissario di gara, possono concedere deroghe o modificazioni temporanee alle previsioni dei punti b), c) ed e) del comma 2, in caso di eventi derivanti da cause di forza maggiore, sopravvenuti sia prima, sia dopo l'iscrizione.

Capo III - Formula degli incontri intersociali

Articolo 106 - Formula degli incontri individuali

1. Tutti gli incontri individuali, sia di singolare sia di doppio, si svolgono al meglio di tre partite (vince l'incontro chi si aggiudica due partite su tre), con applicazione del tie-break a sette punti in tutte le partite.
2. La formula degli incontri individuali, sia di singolare sia di doppio[3], può essere determinata in modo diverso nei regolamenti specifici dei singoli Campionati.

Articolo 107 - Limite degli incontri individuali

1. Nell'ambito di ogni incontro intersociale, il giocatore che disputa il singolare può disputare anche il o un doppio.
2. Ciascun giocatore, tuttavia, non può disputare più di un singolare e un doppio, salva l'ipotesi del doppio supplementare.

Articolo 108 - Sede degli incontri intersociali

1. Nella formula a girone, l'incontro intersociale ha luogo nella sede della squadra indicata per prima nel relativo calendario.
2. Nella formula ad eliminazione diretta, gioca in casa la squadra posta più in alto nel tabellone, salvo che, a partire dal secondo turno, la squadra posta più in basso nel tabellone abbia effettuato un maggior numero di trasferte, calcolate esclusivamente nel tabellone in corso di svolgimento; in tale ipotesi, la squadra posta più in basso gioca in casa e di ciò l'organo competente informa le squadre interessate.
3. Agli effetti di cui sopra, si intende che una squadra abbia giocato in casa:
   a) se, dovendo giocare in trasferta, ha vinto l'incontro intersociale per ritiro della squadra avversaria, tempestivamente preannunciato in modo da evitare la trasferta;
   b) se ha scelto di giocare in altra sede (compresa l'inversione di campo);
   c) se, nel primo turno, è stata accoppiata ad un bye;
   d) se, nel tabellone in svolgimento, ha incontrato un'altra squadra del proprio affiliato;
   e) se, negli incontri con previsione di andata e ritorno, ha giocato in casa la partita di ritorno.
4. La sede degli incontri intersociali di spareggio viene fissata dal Commissario di gara competente.
5. L'incontro intersociale può aver luogo in una sede diversa da quella determinata secondo le disposizioni precedenti, su richiesta dell'affiliato ospitante, con la preventiva autorizzazione del Commissario di gara competente; in tal caso, la squadra che doveva giocare in casa rimane ospitante a tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento, a meno che non si tratti di inversione di campo.
6. Nei tabelloni nazionali ad eliminazione diretta del Campionato degli affiliati, si applicano le norme settoriali previste per tale Campionato.

Articolo 109 - Sede neutrale

1. Quando lo richiedano criteri di opportunità o norme regolamentari, il Commissario di gara competente dispone che l'incontro intersociale abbia luogo in una sede neutrale, scelta possibilmente in località geograficamente intermedia; sono tuttavia considerati neutrali i campi di un affiliato diverso da quelli interessati, anche se ubicati nella stessa città.
2. Quando si gioca in sede neutrale, gli obblighi previsti per l'affiliato ospitante e le spese di organizzazione si intendono a carico di entrambe le squadre interessate.
3. In tale ipotesi, si gioca con palle di tipo e marca stabiliti per la fase finale di quel Campionato ed il Direttore di gara viene designato dall'affiliato nel cui impianto si svolge l'incontro intersociale.

---

[3] *In allegato n. 12 è riportata una tabella riepilogativa delle modalità di disputa degli incontri nei diversi campionati*

Capo IV – Modalità di disputa

Articolo 110 – Formula di disputa

1. Tutti i campionati si disputano con la formula del girone (semplice o completo) o con la formula del tabellone ad eliminazione diretta o con formula mista.
2. La scelta della formula per le fasi e per le divisioni regionali è competenza del Comitato regionale organizzatore.

Articolo 111 – Formula a girone

1. Alla composizione dei gironi provvedono la FIT (nelle fasi o divisioni nazionali) o il Comitato regionale competente (nelle fasi o divisioni regionali), che hanno la facoltà di formare gironi semplici o completi (andata e ritorno). (*v. allegato n. 7*)
2. Il calendario di un girone deve essere formulato in modo da equiparare il più possibile il chilometraggio da percorrersi da ciascuna squadra.
3. Se in un girone vi sono più squadre dello stesso affiliato, esse devono incontrarsi fra loro per prime.
4. Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due punti per ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro intersociale pareggiato e zero punti per ogni incontro intersociale perduto, salva diversa indicazione specifica per il singolo Campionato.
5. Nella determinazione della classifica del girone il Commissario di gara deve tener conto dei punti di penalità applicati agli affiliati che hanno rinunciato ad incontri intersociali od individuali o che sono stati dichiarati assenti.
6. Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il Commissario di gara tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
   a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
   b) incontri intersociali vinti;
   c) vincente dello scontro diretto;
   d) sorteggio pubblico.

Articolo 112 – Girone finale in sede unica

1. Il girone finale in sede unica, nazionale o regionale, è disputato con la formula del girone semplice e si svolge nella sede di volta in volta stabilita dal Consiglio federale o dal Comitato regionale competente.
2. Nel girone finale, ogni squadra incontra una sola volta tutte le altre, salva l'ipotesi di incontri di spareggio.
3. L'ordine degli incontri intersociali della prima giornata viene stabilito per sorteggio, ma se vi sono più squadre dello stesso affiliato, esse devono incontrarsi fra loro per prime.
4. Nelle giornate successive, sulla base dei risultati degli incontri intersociali della prima giornata, come segue:
   a) nella seconda giornata, la vincente di ciascun incontro intersociale contro la perdente dell'altro incontro intersociale;
   b) nella terza giornata, le vincenti e le perdenti di ciascun incontro intersociale si incontrano tra loro;
   c) in caso di pareggio nella prima giornata, si determina, per sorteggio, quale o quali squadre debbano essere considerate vincitrici o perdenti ai soli effetti degli accoppiamenti.
5. Al termine del girone finale, il Giudice arbitro redige la classifica applicando, se necessario, le penalizzazioni per la rinuncia alla disputa di incontri individuali o intersociali e se due o più squadre sono in parità, avendo lo stesso punteggio, per l'aggiudicazione della vittoria finale o per la qualificazione per una successiva fase, si osservano le seguenti disposizioni:
   a) se le squadre in parità sono due, esse disputano, il giorno successivo, un incontro intersociale di spareggio con eventuale doppio supplementare;
   b) se le squadre in parità sono tre, le due squadre che hanno vinto il minor numero di incontri individuali (singoli e doppi) disputano un doppio di spareggio; la vincente disputa successivamente un doppio di spareggio con la terza squadra rimasta. I doppi di cui si tratta devono essere disputati il giorno successivo, preferibilmente uno al mattino e l'altro al pomeriggio;
   c) se le squadre in parità sono quattro, il giorno successivo si incontrano per la disputa di doppi di spareggio secondo la formula del tabellone di estrazione ad eliminazione diretta, formato mediante

sorteggio.

6. Se vi sono due o tre squadre a parità di punteggio, non coinvolte nell'assegnazione del titolo o nella qualificazione per una successiva fase, la parità si dirime applicando i criteri previsti per il girone ordinario.
7. I giocatori che disputano l'incontro intersociale o i doppi di spareggio possono essere scelti fra quelli inclusi nella formazione della squadra in almeno uno degli incontri intersociali del girone finale; la squadra che deve disputare due doppi di spareggio può utilizzare giocatori diversi, purché compresi fra quelli innanzi indicati.
8. In caso di ritiro di una squadra classificata per il girone finale, prima del suo inizio, la stessa è considerata come partecipante ai soli fini del sorteggio per la determinazione dell'ordine degli incontri intersociali nella prima giornata.

Articolo 113 – Formula con tabellone ad eliminazione diretta

1. Il tabellone di estrazione o di selezione ad eliminazione diretta è compilato dalla FIT (Commissione campionati e classifiche), per le fasi o divisioni nazionali, o dal Comitato regionale competente, per le fasi o divisioni regionali; gli stessi determinano le teste di serie.
2. Se, nell'ambito della stessa fase regionale o nazionale, la fase ad eliminazione diretta segue una fase a girone, nella determinazione delle teste di serie deve tenersi conto dei risultati dei gironi, con criteri predeterminati e resi noti.
3. La posizione delle teste di serie deve essere sorteggiata per determinare se la testa di serie n. 1 debba essere posta in alto o in basso nei confronti di quella n. 2 e se le teste di serie nn. 3 e 4 debbano essere poste in alto o in basso nei confronti, rispettivamente, di quelle nn. 2 e 1; e così di seguito per le eventuali successive teste di serie.
4. In ciascun settore la disposizione delle squadre, comprese le teste di serie, è determinata per sorteggio.
5. Negli incontri intersociali ad eliminazione diretta, sul punteggio di parità, deve effettuarsi un doppio supplementare decisivo.
6. Se il Campionato prosegue con un girone finale in sede unica, ad esso sono ammesse le quattro squadre semifinaliste del tabellone.
7. Forme diverse di tabellone possono essere previste nel regolamento di singoli Campionati.

TITOLO II
INCONTRI INTERSOCIALI

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo 114 – Campi

1. Gli incontri devono essere disputati sui campi denunciati all'atto dell'iscrizione dall'affiliato ospitante o su quelli autorizzati dal Commissario di gara competente.
2. Qualora i campi denunciati siano inagibili per causa di forza maggiore, constatata dal Giudice arbitro, questi dispone l'effettuazione (o la prosecuzione) dell'incontro intersociale sui campi di riserva o su altri campi, come specificato nel regolamento di ogni Campionato.
3. Qualora siano utilizzati campi con la luce artificiale, l'illuminazione deve essere uniformemente distribuita sul campo, con un'intensità minima, risultante come media di 18 misurazioni equamente distribuite sul campo, di:
   a) 400 lux (± 5%) per impianti su cui si svolgono incontri del Campionato degli affiliati - divisioni nazionali di serie A1 ed A2, maschile e femminile;
   b) 300 lux (± 5%) per incontri di ogni altra divisione od altro Campionato.
4. Il Giudice arbitro non fa iniziare o sospende il gioco se l'intensità dell'illuminazione, a suo giudizio, è insufficiente o se il campo è od è diventato inagibile.
5. Il Giudice arbitro decreta la sconfitta, con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato,

della squadra dell'affiliato ospitante che non metta a disposizione i campi nel numero previsto e con le caratteristiche richieste ovvero sia responsabile della loro successiva inagibilità.

6. In ogni altro caso, il Giudice arbitro, fermo restando il risultato degli incontri terminati, decreta la sconfitta della squadra ospitante negli incontri non terminati od ancora non iniziati, con facoltà per la squadra ospitante di proporre reclamo al Commissario di gara competente per la dichiarazione della causa di forza maggiore.

NORMA TRANSITORIA

1. ***La disposizione di cui al comma 3, lettera a) del precedente articolo 114 si applica dall'edizione 2019 del Campionato per la serie A2.***

Articolo 115 - Data ed orario dell'incontro intersociale

1. L'incontro intersociale deve svolgersi nel giorno fissato, salvi i casi di forza maggiore (pioggia, impraticabilità dei campi, oscurità, ecc.) che devono essere constatati dal Giudice arbitro; può svolgersi nella sola mattina, nel solo pomeriggio o nella mattina e nel pomeriggio, a seconda delle modalità di svolgimento fissate dal Giudice arbitro anche in base al numero dei campi messi a disposizione dall'affiliato ospitante.
2. Gli incontri intersociali hanno inizio alle ore 9 (se in giornata festiva) o alle ore 15 (se in giornata feriale), salva diversa espressa indicazione contraria nel calendario.
3. La F.I.T. può fissare d'ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal calendario di gara, gli incontri in cui sino impegnate squadre che non abbiano la possibilità di schierare uno o più giocatori convocati dalla Federazione stessa in rappresentative ufficiali nazionali.
4. Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di gara competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell'incontro o per un orario di inizio differente, purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'incontro e non venga pregiudicata la possibilità di concludere l'incontro intersociale nella giornata stabilita.

Articolo 116 - Obblighi dell'affiliato ospitante.

1. L'affiliato ospitante deve provvedere a quanto necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro intersociale; in particolare, l'affiliato deve:
   a) approntare i campi di gioco nel numero minimo prescritto per ciascun Campionato e con le caratteristiche dichiarate, con attrezzature e accessori relativi, nonché i campi di riserva eventualmente indicati;
   b) mettere a disposizione un Giudice arbitro di campionato a squadre di primo livello (GAC1), per le gare in cui tale obbligo è previsto;
   c) mettere a disposizione del Giudice arbitro il Direttore di gara, maggiorenne e tesserato per l'affiliato ospitante;
   d) mettere a disposizione del Giudice arbitro almeno due arbitri, tesserati FIT, iscritti nell'Albo o no, salva diversa esplicita previsione per singolo Campionato;
   e) fornire i fogli di arbitraggio e quant'altro possa occorrere;
   f) fornire almeno quattro palle nuove per ciascun incontro individuale, di marca e tipo dichiarati all'atto dell'iscrizione; è consentito utilizzare palle di marca o tipo diversi, se vi è l'accordo scritto dei capitani, da allegare al referto arbitrale.
2. Quando sia stato scelto di giocare in una sede diversa da quella indicata dal calendario, gli obblighi di cui sopra rimangono a carico dell'affiliato che avrebbe dovuto giocare in casa, fatta eccezione per l'inversione del campo.
3. Per gli incontri disputati in sede neutrale si applicano le disposizioni relative, rimanendo a carico dell'affiliato nel cui impianto si disputa l'incontro intersociale solo l'obbligo di approntare i campi di gioco e designare il Direttore di gara.

Articolo 117 – Violazione degli obblighi di ospitalità

1. La violazione degli obblighi dell'affiliato ospitante comporta:
   a) ove non consenta la disputa dell'incontro (lettere a), b) ed f) del precedente articolo, primo comma), il deferimento agli organi di giustizia e la perdita dell'incontro intersociale con il massimo punteggio

consentito dalla formula del Campionato;
b) nei casi di cui alle lettere c) ed e), il solo deferimento agli organi di giustizia;
c) nel caso di cui alla lettera d):
   1) il deferimento agli organi di giustizia e la perdita dell'incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato, per gli incontri del Campionato degli affiliati, divisioni nazionali di serie A1, A2 e B e divisione regionale di serie C limitatamente alla fase nazionale;
   2) il solo deferimento agli organi di giustizia, negli altri casi.

Articolo 118 – Responsabilità oggettiva

1. L'affiliato ospitante è responsabile della disciplina del pubblico; in caso di intemperanze o altri incidenti che, a suo giudizio, impediscano il regolare svolgimento del gioco, il Giudice arbitro può dichiarare chiuso l'incontro intersociale con la vittoria della squadra ospitata e con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato, fatto salvo il deferimento agli organi di giustizia.
2. Le inadempienze del Direttore di gara che, a giudizio del Giudice arbitro, non consentono l'effettuazione o la prosecuzione dell'incontro intersociale vengono dallo stesso punite con la perdita dell'incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato, fatto salvo il deferimento agli organi di giustizia.

Articolo 119 - Giudice arbitro

1. Tutti gli incontri intersociali sono diretti da un Giudice arbitro, designato dai competenti organismi del Settore degli ufficiali di gara.
2. Il Giudice arbitro ha le funzioni ed i compiti previsti dai Regolamenti e dalle Regole di tennis.
3. Egli inoltre deve:
   a) verificare l'osservanza degli obblighi previsti per l'affiliato ospitante;
   b) fare osservare dai capitani delle squadre gli obblighi di cui all'articolo seguente;
   c) segnalare ai capitani eventuali irregolarità delle formazioni, comunque riscontrate, esigendone la sistemazione o provvedendovi d'ufficio;
   d) dichiarare assente il giocatore sprovvisto di tessera per il quale non sia stata versata la tassa sub judice al momento del riconoscimento;
   e) designare gli arbitri, scegliendoli, nell'ordine
   1) tra gli Arbitri, iscritti nell'Albo, designati dal settore arbitrale;
   2) tra i tesserati indicati dall'affiliato ospitante;
   3) tra i tesserati indicati da entrambi i capitani nel caso in cui il capitano della squadra ospitata abbia richiesto l'arbitraggio paritetico fra le due squadre;
   f) comunicare ai due capitani l'ora ufficiale di termine dell'incontro intersociale;
   g) trattenersi trenta minuti dopo la conclusione dell'incontro intersociale per ricevere eventuali reclami ovvero sessanta minuti dopo l'ora prevista per l'inizio dell'incontro intersociale, nel caso di ritardo di una squadra;
   h) inviare il referto arbitrale e gli allegati, tramite il sistema informatico federale o, se non disponibile, in formato cartaceo.

Articolo 120 - Capitano della squadra

1. Per ogni incontro intersociale, ciascuna squadra deve essere rappresentata da un capitano, anche non giocatore, maggiore di età e tesserato per l'affiliato che rappresenta.
2. Il capitano ha i compiti e le funzioni previsti dal presente Regolamento ed inoltre, ha l'obbligo di:
   a) facilitare il Giudice arbitro nell'espletamento delle sue funzioni;
   b) mettere a disposizione il numero sufficiente di arbitri anche nel caso in cui il capitano della squadra ospitata richieda l'arbitraggio paritetico fra le due squadre;
   c) provvedere alla stesura dell'eventuale reclamo e consegnarlo al Giudice arbitro entro i termini stabiliti nel presente Regolamento ovvero riproporlo al Commissario di gara, se il Giudice arbitro lo ha dichiarato ricevibile, ma sul quale non è stato in grado di decidere;
   d) sottoscrivere eventuali accordi relativi alle modalità di disputa dell'incontro intersociale.
3. Il capitano ha il diritto di assistere agli incontri individuali nel recinto del campo, seduto a fianco

dell'Arbitro.

4. Il capitano è sostituito da altro tesserato dello stesso affiliato con i medesimi requisiti nei seguenti casi:
   a) quando l'incontro intersociale si disputa su più campi, il Giudice arbitro, a richiesta del capitano, autorizza altro tesserato ad assistere agli incontri nel recinto del campo, con funzioni di capitano;
   b) quando il capitano-giocatore deve disputare il proprio incontro;
   c) in ogni momento, con l'autorizzazione del Giudice arbitro, su richiesta del capitano.

Capo II - Svolgimento degli incontri intersociali

Articolo 121 - Operazioni preliminari

1. Il capitano, all'ora di inizio dell'incontro intersociale, deve:
   a) presentarsi e presentare al Giudice arbitro i componenti della squadra;
   b) consegnargli, in busta chiusa ed in duplice copia, la formazione della squadra, comprendente l'elenco completo dei componenti della squadra, compilato sul modulo, con l'indicazione delle relative tessere federali, e quello dei giocatori designati per i singolari;
   c) consegnargli la formazione della squadra, integrata con la composizione dei doppi ed eventualmente con quella del doppio supplementare, rispettivamente entro trenta minuti dalla conclusione dell'ultimo singolare e dell'ultimo doppio;
   d) esibirgli la propria e le tessere degli altri componenti della squadra e, se richiesto, i documenti di identità personale e versare, all'occorrenza, la tassa sub judice con le modalità previste dal successivo articolo.
2. Il Giudice arbitro, accertata la regolarità delle formazioni e la legittima partecipazione delle squadre all'incontro, previe eventuali necessarie rettifiche, consegna, per reciproco controllo, ad entrambi i capitani una copia della formazione della squadra avversaria, dopo averla sottoscritta ed avervi indicato l'ora di completamento della prima fase delle operazioni preliminari, ai fini anche della decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.
3. I giocatori non indicati come singolaristi possono non essere presenti all'ora d'inizio dell'incontro intersociale; in tal caso, le operazioni preliminari si svolgono come segue:
   a) prima fase: all'ora di inizio dell'incontro;
   b) seconda fase: all'atto della presentazione della composizione dei doppi;
   c) terza fase: all'atto della presentazione della composizione dell'eventuale doppio supplementare.
4. Nella seconda e nella terza fase, il Giudice arbitro limita gli accertamenti ai giocatori non verificati in una delle fasi precedenti.
5. Dopo la verifica, al termine della prima fase delle operazioni preliminari, la formazione non è più modificabile e non possono essere sostituiti o aggiunti nominativi, anche se fisicamente presenti.

Articolo 122 - Posizione irregolare dei componenti della squadra. Ammissione sub judice

1. Il capitano è il solo responsabile della formazione della squadra, specialmente in relazione alla posizione regolare dei giocatori inclusi ed all'ammissione sub judice.
2. Il capitano o il giocatore, che non siano in grado di presentare la tessera federale, sono ammessi a partecipare sub judice se il capitano rilascia al Giudice arbitro una dichiarazione liberatoria (*v. modulo allegato n. 4*), attestante il regolare tesseramento, e se versa la tassa prevista.
3. Se il capitano presenta reclamo sulla posizione irregolare di componenti della squadra avversaria, compreso il capitano non giocatore, il Commissario di gara competente, in caso di accoglimento, sancisce la perdita dell'incontro intersociale, con il massimo punteggio consentito dalla formula del campionato.

Articolo 123 - Formazione della squadra e classifica dei giocatori

1. Possono disputare l'incontro intersociale solo i giocatori che risultino dichiarati nella formazione della squadra presentata al Giudice arbitro e che siano fisicamente presenti all'atto delle relative operazioni preliminari.
2. La formazione può essere composta, al massimo, del numero di giocatori occorrenti per disputare i singolari e i doppi in programma, utilizzati una sola volta.

3. Nella formazione consegnata al Giudice arbitro, i giocatori che disputano i singolari devono essere indicati con numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, attenendosi alla classifica federale; per i doppi, la numerazione progressiva non è vincolata alla classifica dei singoli componenti.
4. Se i singolaristi designati in formazione non sono elencati in successione di classifica, il Giudice arbitro, d'ufficio, rettifica la graduatoria, rispettando la successione già data per i pari classifica.
5. Se viene presentata una formazione con un numero incompleto di singolaristi oppure diviene incompleta a seguito della verifica del Giudice arbitro, questi invita il capitano a completarla; il capitano ha la facoltà di sostituire i singolaristi non fisicamente presenti, all'atto delle operazioni preliminari, con altri giocatori in formazione, purché fisicamente presenti; in difetto, il Giudice arbitro scala verso l'alto i nominativi dei giocatori, in modo da rendere vacanti le posizioni inferiori.
6. La composizione dei doppi deve essere consegnata al Giudice arbitro, in busta chiusa, entro 30 minuti dal termine dell'ultimo singolare o immediatamente prima dell'eventuale doppio supplementare; a tale scopo il Giudice arbitro restituisce ai due capitani, perché li integrino, gli esemplari delle formazioni da lui trattenute al termine della prima fase delle operazioni preliminari.
7. La composizione dei doppi, una volta consegnata al Giudice arbitro, resta bloccata anche se la disputa dei relativi incontri sia stata sospesa o rinviata ad altro giorno.
8. Se viene presentata la composizione dei doppi con un numero incompleto di giocatori, oppure diviene incompleta a seguito della verifica del Giudice arbitro relativamente ai giocatori non riscontrati in una delle precedenti fasi delle operazioni preliminari, questi invita il capitano a completarla; il capitano ha la facoltà di sostituire, con altri giocatori in formazione, i soli doppisti verificati in questa fase; in difetto, il Giudice arbitro depenna le coppie incomplete e, se necessario, scala verso l'alto la coppia n. 2 in modo da rendere vacante la posizione inferiore.

Articolo 124 - Ordine di gioco

1. Il Giudice arbitro, restituite al termine del controllo le copie delle formazioni delle squadre, predispone l'ordine di gioco dei singolari e, successivamente, dei doppi opponendo ai giocatori di una squadra quelli dell'altra aventi lo stesso numero in graduatoria, in modo che il n. 1 dell'una giochi con il n. 1 dell'altra, e così di seguito.
2. Il Giudice arbitro stabilisce l'ordine degli incontri individuali con l'accordo dei capitani o, in mancanza, per sorteggio, salva specifica diversa previsione per singoli Campionati.
3. Il Giudice arbitro, se i campi messi a disposizione sono in numero maggiore del minimo richiesto, può utilizzarli tutti contemporaneamente, secondo l'ordine stabilito degli incontri.

Articolo 125 - Doppio supplementare

1. Il doppio supplementare è previsto per gli incontri intersociali ad eliminazione diretta, nei casi in cui sia necessario dirimere una situazione di parità, sia quando questa sia prevista dalla formula del Campionato, sia quando questa si verifichi, in qualsiasi modo, anche per effetto di incontri individuali non disputati da entrambe le parti ed il cui punto non è stato pertanto assegnato.
2. La composizione dei doppi deve essere consegnata al Giudice arbitro, con le stesse modalità della presentazione della composizione dei doppi ordinari, immediatamente prima dell'eventuale doppio supplementare, che deve effettuarsi con un intervallo di almeno 30 minuti dal termine dell'ultimo incontro di doppio.
3. Nel doppio supplementare possono essere utilizzati soltanto giocatori inclusi nelle formazioni presentate all'inizio dell'incontro intersociale.
4. Poiché il doppio supplementare non fa parte della formula dell'incontro, ma è solo un modo per dirimere la parità, ai giocatori partecipanti non si applica la limitazione del numero massimo di incontri individuali disputabili nell'ambito di ciascun incontro intersociale.

Capo III - Assenze, rinunce, ritiri, rinvii e sospensioni

Articolo 126 – Assenza[4] del Giudice arbitro designato

1. Se il Giudice arbitro designato per un incontro a squadre risulta assente all'ora fissata per l'inizio, le due squadre devono attenderlo per trenta minuti.

2. Quando l'assenza perdura oltre tale termine, i capitani delle due squadre devono affidare la direzione dell'incontro intersociale ad altro Giudice arbitro, come segue:
   a) entrambi i capitani delle due squadre hanno il dovere ed il diritto di ricercare e di segnalare il Giudice arbitro od i Giudici arbitri disponibili, cui affidare la direzione dell'incontro;
   b) qualora siano presenti più Giudici arbitri, quello di livello più alto o, a parità di livello, quello più anziano di età, assume la direzione dell'incontro; il Giudice arbitro avente diritto può, se lo vuole o su richiesta di altro Giudice arbitro, lasciare a quest'ultimo la direzione dell'incontro;
   c) il Giudice arbitro disponibile e presente non può essere ricusato;
   d) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge prima dell'inizio del primo incontro individuale, assume senz'altro la direzione dell'incontro intersociale, ma le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni;
   e) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge dopo che l'incontro intersociale ha avuto effettivamente inizio, la direzione rimane affidata al Giudice arbitro sostituto, salva decisione diversa di quest'ultimo.
3. Se dopo un'ora dall'orario fissato per le operazioni preliminari non sia comparso il Giudice arbitro designato e non sia stato possibile provvedere alla sua sostituzione, si avranno le seguenti conseguenze:
   a) l'incontro non può avere inizio e deve essere rinviato;
   b) entrambi gli affiliati interessati hanno l'obbligo di informare con telegramma, fax o e-mail, entro e non oltre ventiquattro ore, il Commissario di gara regionale o nazionale, in base alle rispettive competenze.
4. In ogni caso, anche dopo il predetto termine di un'ora, se sopraggiunge il Giudice arbitro designato o altro Giudice arbitro, previo accordo anche verbale dei capitani, l'incontro intersociale può essere disputato ugualmente.
5. Durante lo svolgimento dell'incontro, nel caso di impedimento improvviso del Giudice arbitro titolare, questi è sostituito dal Giudice arbitro assistente, ove designato, o, in mancanza, da altro Giudice arbitro presente e disponibile; nell'impossibilità della sostituzione così come prevista, l'incontro si considera sospeso e gli affiliati interessati devono darne comunicazione ai sensi del precedente comma 3, punto b).
6. Norme settoriali possono essere previste nei regolamenti specifici dei singoli Campionati.

Articolo 127 - Assenza[4] del Direttore di gara

1. L'assenza del Direttore di gara dell'affiliato ospitante costituisce infrazione disciplinare, che il Giudice arbitro deve denunciare al Giudice sportivo competente
2. L'incontro intersociale ha comunque svolgimento.

Articolo 128 – Assenza[4] degli arbitri

1. Se un Arbitro designato risulta assente all'ora fissata per l'inizio di un incontro a squadre, il Giudice arbitro provvede alla sua sostituzione con gli altri presenti, segnalando il caso all'organo di settore a cui spettava la designazione.
2. Se sono assenti gli arbitri che devono essere forniti dall'affiliato ospitante e non è possibile provvedere alla loro sostituzione, il Giudice arbitro:
   a) segnala il caso al giudice sportivo competente per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari e assegna la vittoria alla squadra avversaria con il massimo punteggio, per gli incontri del Campionato degli affiliati, divisioni nazionali di serie A1, A2 e B e divisione regionale di serie C, limitatamente alla fase nazionale;
   b) segnala il caso al giudice sportivo competente per l'applicazione del provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria (al minimo edittale), negli altri casi; nei singoli incontri individuali in cui non sia possibile l'arbitraggio, si applica il Codice di arbitraggio senza arbitro.
3. Se il capitano della squadra ospitata è disponibile a mettere a disposizione gli arbitri necessari, anche per conto della squadra ospitante, l'incontro intersociale ha luogo regolarmente, salvo il deferimento della squadra inadempiente al giudice sportivo per violazione degli obblighi di ospitalità.

Articolo 129 - Assenza[5] della squadra

1. Una squadra è assente quando, all'atto della prima fase delle operazioni preliminari, non siano presenti

---

[4] *In allegato 13 è riportato un riepilogo delle conseguenze in caso di assenza di uno dei protagonisti dell'incontro intersociale*

tanti giocatori quanti necessari, per numero e caratteristiche, a disputare la maggioranza degli incontri individuali, compresi i rispettivi incontri di singolare, e quindi almeno:
   a) tre giocatori, per i Campionati con formula a sei incontri individuali;
   b) due giocatori, per i Campionati con formula a tre, a quattro od a cinque incontri individuali.
2. La squadra presente vince l'incontro intersociale con il massimo punteggio; se si tratta di disputa a girone, la squadra assente è penalizzata di un punto nella classifica del girone.
3. Il Giudice arbitro deve allegare al referto la formazione della squadra presente consegnatagli dal capitano.
4. In caso di assenza totale della squadra, il Giudice arbitro deferisce al giudice sportivo competente la squadra assente per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; se si tratta di disputa a girone, la squadra assente è penalizzata di due punti nella classifica del girone.
5. Sono fatti salvi:
   a) il caso di ritardo, previsto dal successivo articolo;
   b) il caso di forza maggiore, che deve essere documentato, non oltre le ore 14 del giorno successivo, al Commissario di gara competente.

Articolo 130 - Ritardo della squadra

1. Se il capitano della squadra non presenta la formazione entro i termini fissati per le operazioni preliminari, il Giudice arbitro deve attendere fino a sessanta minuti; oltre tale termine, la squadra ritardataria è dichiarata assente[5], salvo accordo dei due capitani e previo consenso del Giudice arbitro.
2. Il Giudice arbitro ammette la squadra ritardataria a giocare, senza dover valutare i motivi del ritardo, ma invia rapporto al Giudice sportivo competente, indicando i minuti di ritardo ed allegando gli eventuali documenti giustificativi consegnatigli.

Articolo 131 - Assenza[5] del capitano

1. Se il capitano della squadra non si presenta alla prima fase delle operazioni preliminari, la squadra viene considerata assente dal Giudice arbitro negli stessi termini dell'articolo precedente.
2. Se l'assenza del capitano, per qualsiasi motivo, ivi compresa l'inibizione adottata dal Giudice arbitro, si verifica successivamente, la squadra deve designare altro capitano in sua vece.
3. Per i soli Campionati giovanili, ove tale designazione non sia possibile, l'incontro intersociale continua ugualmente fino alla sua conclusione ed il Giudice arbitro assiste i giocatori al fine del rispetto delle norme relative allo svolgimento della gara e delle formalità connesse.

Articolo 132 – Assenza[5] dei giocatori

1. Nel caso che uno o più giocatori, già presenti e verificati nelle operazioni preliminari, siano assenti all'ora fissata dal Giudice arbitro per l'inizio del loro incontro individuale, questo è vinto dall'avversario o dagli avversari presenti.
2. I giocatori assenti al momento della prima o seconda fase delle operazioni preliminari e quelli assenti quando è chiamato il loro incontro di singolare possono prender parte ai successivi incontri di doppio o all'eventuale doppio supplementare, purché siano presenti alle rispettive fasi delle operazioni preliminari.
3. Purché siano rispettate le condizioni minime, per numero e caratteristiche dei giocatori, per la presenza della squadra, l'assenza di singoli giocatori, anche nei casi in cui, per particolari caratteristiche o condizioni, sia richiesta obbligatoriamente la loro presenza nella formazione, o nell'elenco dei giocatori od in quello dei giocatori designati per la disputa dei singolari o dei doppi od in entrambi, non determina la perdita dell'incontro intersociale, ma solo la perdita degli incontri individuali che avrebbero dovuto essere giocati dal giocatore o dai giocatori assenti.

Articolo 133 – Rinuncia o ritiro in un incontro intersociale

1. L'affiliato che si ritira nel corso di una fase a girone è punito con la perdita di tutti gli incontri intersociali, disputati o da disputare, con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato.
2. L'affiliato che rinuncia ad un incontro intersociale è punito con sanzione pecuniaria, previo deferimento al Giudice sportivo competente e, nella fase a girone, con la perdita dell'incontro intersociale e con la

---

[5] *In allegato 13 è riportato un riepilogo delle conseguenze in caso di assenza di uno dei protagonisti dell'incontro intersociale*

penalizzazione di due punti nella classifica del girone.
3. L'affiliato, ferme le sanzioni pecuniarie, si considera ritirato anche nel caso di rinuncia od assenza a due o più incontri intersociali del girone.
4. Il ritiro dopo il penultimo incontro intersociale del girone, ai fini della compilazione della classifica e dell'applicazione delle sanzioni, è considerato come rinuncia.

Articolo 134 – Rinuncia o ritiro in uno o più incontri individuali

1. L'affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali in un incontro intersociale delle fasi a girone è punito con la penalizzazione di un punto nella classifica del girone.
2. Negli incontri ad eliminazione diretta, la rinuncia ad uno o più incontri individuali non comporta alcuna penalizzazione.
3. Il giocatore che si ritira, per condizioni di rilevanza medica, in un incontro individuale è ammesso a partecipare ai successivi incontri individuali sia dello stesso incontro intersociale sia di altri incontri intersociali compresi nella medesima unica manifestazione (girone in sede unica) solo se consegna al Giudice arbitro un certificato medico che attesti la sua idoneità a gareggiare.[6]

Articolo 135 - Rinvio degli incontri intersociali non iniziati

1. Quando non è possibile iniziare un incontro intersociale per motivi di forza maggiore, si procede nell'ordine come segue:
   a) i capitani delle squadre concordano, di concerto con il Giudice arbitro, una data che sia anteriore di almeno tre giorni a quella fissata per il turno successivo, se si tratta di disputa ad eliminazione diretta, ovvero anteriore a quella dell'ultima giornata, se si tratta di disputa a girone;
   b) in mancanza dell'accordo, di cui alla lettera precedente, l'incontro intersociale deve essere disputato nel giorno fissato in calendario per i recuperi;
   c) se non è previsto il giorno per i recuperi, l'incontro intersociale deve essere disputato il giorno successivo;
   d) se l'incontro intersociale non viene disputato per causa di forza maggiore nel giorno come sopra fissato per il rinvio, questo è stabilito dal Commissario di gara competente.
2. Fino a quando il Giudice arbitro non abbia deciso il rinvio, le squadre devono rimanere a sua disposizione.
3. L'accordo deve essere verbalizzato ed allegato al referto arbitrale.
4. Il Giudice arbitro, designato per la direzione di un incontro intersociale rinviato, rimane investito della direzione senza ulteriore nomina o avviso; pertanto l'Ufficiale di gara è obbligato a ripresentarsi nel giorno fissato per il recupero dell'incontro intersociale, salvo giustificato impedimento.
5. Con il rinvio dell'incontro intersociale che non abbia avuto effettivo inizio, tutte le operazioni preliminari si intendono annullate e devono essere ripetute.
6. Nel giorno fissato per il recupero, ogni squadra può schierare una formazione diversa da quella denunciata in sede di rinvio.

Articolo 136 - Sospensione e prosecuzione degli incontri intersociali

1. Un incontro intersociale si considera effettivamente iniziato quando, nel primo incontro individuale, viene colpita la prima palla di battuta, indipendentemente dal suo esito.
2. Quando un incontro intersociale non può proseguire per motivi di forza maggiore, il Giudice arbitro lo sospende e per la prosecuzione si applicano le modalità indicate nell'articolo precedente.
3. Fino a quando il Giudice arbitro non abbia deciso la sospensione dell'incontro intersociale, le squadre devono rimanere a sua disposizione.
4. Per la prosecuzione dell'incontro intersociale interrotto possono essere utilizzati soltanto i giocatori inseriti nella formazione iniziale; in caso contrario, sono dichiarati vincitori i giocatori i cui avversari, inseriti nella formazione iniziale, risultino assenti.

---

[6] cfr. Nota F.I.T. alle Regole di tennis "Sospensioni consentite per le situazioni di rilevanza medica o altro".

Capo IV – Risultati e referti

Articolo 137 - Risultato degli incontri intersociali

1. Il Giudice arbitro sancisce inappellabilmente il risultato degli incontri intersociali, salvi i casi di reclamo al Commissario di gara, previsti nel Libro IV della parte prima del presente Regolamento.

Articolo 138 - Referto arbitrale e allegati

1. Il referto arbitrale deve essere redatto tramite il sistema informatico federale o, se non disponibile, sul modulo o, in difetto, su carta semplice con le indicazioni richieste dal modulo.
2. Al referto devono essere allegati:
   a) le formazioni delle squadre presentate dai capitani sul modulo;
   b) le eventuali dichiarazioni liberatorie e le relative tasse sub judice riscosse;
   c) i reclami presentati, con le decisioni motivate del Giudice arbitro e le relative tasse incamerate; in particolare, deve essere indicata l'ora di presentazione e la ricevibilità dei reclami sui quali il Giudice arbitro non è stato in grado di decidere e che debbono essere riproposti al Commissario di gara;
   d) i verbali degli eventuali accordi sottoscritti dai capitani e dal Giudice arbitro.
3. Il referto, se non si utilizzano procedure elettroniche, deve essere trasmesso, subito dopo la conclusione dell'incontro intersociale:
   a) in un unico esemplare, per espresso, con tutti gli allegati di specifica competenza, al Comitato regionale o provinciale, se si tratta di un incontro intersociale rispettivamente della fase o divisione regionale o provinciale;
   b) in tre esemplari (l'originale, per espresso, con tutti gli allegati di specifica competenza, alla F.I.T.; la prima copia al C.R. dell'affiliato ospitante; la seconda copia al C.R. dell'affiliato ospitato) se si tratta di divisioni nazionali del Campionato degli affiliati o delle fasi nazionali dei Campionati giovanili e veterani;
   c) in più esemplari (l'originale, per espresso, con tutti gli allegati di specifica competenza, alla F.I.T.; la prima copia al C.R. dell'affiliato ospitante; le altre copie al C.R. di ciascun affiliato partecipante) se si tratta di gironi finali in sede unica.
4. In ogni caso, le tasse eventualmente riscosse devono essere rimesse al Comitato regionale a cui appartiene l'affiliato ospitante.

Articolo 139 - Trasmissione dei risultati

1. L'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) è tenuto a comunicare il risultato dell'incontro intersociale all'organo competente immediatamente, a mezzo telefax o posta elettronica, ovvero nei modi e nei tempi indicati da detto organo (FIT o Comitato regionale).
2. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce infrazione disciplinare punibile con sanzione pecuniaria.